



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA
**UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
E AMBIENTE**
Piazza Milite Ignoto n°6 -17026 Noli
Tel/Fax 019/7499548

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 27 del 05 Maggio 2006

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI PRIMA VENDITA E LAVORAZIONE PESCATO DI NOLI E DELLE AREE CIRCOSTANTI

Per "**punto di prima vendita e lavorazione pescato giornaliero**" s'intende l'area demaniale marittima meglio individuata nell'allegata planimetria (H) compresa fra lo Stabilimento Balneare Anita e lo Stabilimento Balneare Lido e che nella parte a monte confina con Passeggiata Lungomare Marconi, nel lato a mare con la spiaggia libera denominata dei "pescatori", tale area risulta localizzata nella Zona G2 nel Vigente Piano Regolatore Comunale, approvato D.P.G.R. n°171 del 15.09.2003.

Il presente regolamento ha lo scopo di acconsentire una corretta gestione e un adeguato funzionamento sia del succitato "**punto di prima vendita e lavorazione pescato**" che delle adiacenti aree demaniali che saranno suddivise nel seguente modo:

(Zona 1) Area riservata alla vendita e alla lavorazione dei prodotti ittici con dimensioni di circa mt. 17x11 per una superficie complessiva di circa mq. 187 realizzata in marmo, metallo e legno adeguatamente attrezzata con banconi, lavandini, scarichi, illuminazione e tutte le dotazioni e servizi necessari alla lavorazione e la vendita del pescato.

(Zona 2) Area destinata all'alaggio, stazionamento e ricovero imbarcazioni da pesca, con dimensioni di circa mt.120x7 e una superficie complessiva di mq. 840, composta da n°36 posti barca, oltre annessi spazi e volumi per il deposito e il ricovero delle attrezzature da pesca, e accessi pedonali a norma disabili;

(Zona 3) Area antistante e adiacente la (Zona 1 e 2) che si estende a monte fino al confine con la Via Aurelia e porzione di passeggiata a mare esclusivamente pedonale con dimensioni circa di mt. 180x12 e una superficie complessiva di circa mq. 2160.

Articolo 1

DEFINIZIONE DEL PUNTO PRIMA VENDITA E LAVORAZIONE PESCATO

Il “ **punto di prima vendita e lavorazione pescato** “ è un’area demaniale denominata (Zona 1) costituita da manufatti, attrezzature e servizi posti a disposizione degli operatori economici del settore, che appartiene ai beni demaniali disponibili dello Stato e del Comune di Noli, che a seguito di cofinanziamento regionale ha provveduto alla sua realizzazione, e che ai sensi e per gli effetti della L.R. N° 13 del 28.04.1999 e successive modificazioni e integrazioni introdotte con L.R. N°1 del 03.01.2002, ne cura e garantisce sotto il profilo amministrativo la corretta gestione e utilizzo.

Articolo 2

DEFINIZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI AL PUNTO PRIMA VENDITA E LAVORAZIONE PESCATO

Il “ **le aree circostanti al punto di prima vendita e lavorazione pescato** “ sono aree demaniali denominate (Zone 2 e 3) costituite da manufatti, attrezzature e servizi posti a disposizione degli operatori economici del settore, e di uso pubblico appartenenti ai beni demaniali disponibili dello Stato e del Comune di Noli, che a seguito di cofinanziamento regionale ha provveduto alla sua realizzazione, e che ai sensi e per gli effetti della L.R. N° 13 del 28.04.1999 e successive modificazioni e integrazioni introdotte con L.R. N°1 del 03.01.2002, ne cura e garantisce sotto il profilo amministrativo la corretta gestione e utilizzo

Articolo 3

DEFINIZIONE PRODOTTI ITTICI (PESCATO)

La denominazione generica “**prodotti ittici**”, usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamelli-branchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto della attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente alla alimentazione umana.

Articolo 4

GESTIONE DEL PUNTO PRIMA VENDITA E LAVORAZIONE PESCATO E AREE CIRCOSTANTI

a) L’area demaniale denominata “**punto di prima vendita e lavorazione pescato**” (Zona 1) e l’annessa (Zona 2) destinata all’alaggio e stazionamento barche da pesca, ricovero delle attrezzature, sono attualmente in concessione alla Soc. Cooperativa Pescatori Luigi Defferrari S.r.l. di Noli - con sede in Via Musso n° 3, tale società di pescatori professionisti, ha il compito di provvedere cura e la manutenzione dei manufatti, degli impianti e le attrezzature di cui alla presente licenza, oltre che di mantenere in stato di perfetta efficienza e decoro le stesse, in ottemperanza alle disposizioni meglio contenute nel titolo demaniale e a tutte le norme e le disposizioni in materia di igiene e sicurezza previste dalle vigenti normative nazionali e regionali e ivi compreso il presente regolamento;

b) La corretta gestione e funzionamento “**punto di prima vendita e lavorazione pescato**” (Zona 1) e la (Zona 2) area destinata all’alaggio e stazionamento imbarcazioni da pesca, ricovero attrezzature, sarà altresì garantito dalla Soc. Cooperativa Pescatori Luigi Defferrari S.r.l. di Noli - con sede in Via Musso n° 3, che provvederà entro giorni 90 (novanta) dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’assegnazione delle prescritte aree di vendita e posti barca, con annessi cassoni e spazi per il ricovero delle attrezzature;

c) Il criterio di assegnazione dei predetti spazi e attrezzature insistenti nelle (Zone 1 e 2) meglio definiti e localizzati nella planimetria (H) allegata al presente “regolamento” è vincolato alle seguenti disposizioni:

1) L’assegnazione dello spazio di vendita e posto barca con annessi servizi e attrezzature potrà essere unicamente concesso ad operatori economici iscritti alla stessa “Cooperativa Pescatori Professionisti Luigi Defferrari” ;

2) L’ assegnazione dello spazio di vendita e posto barca con annessi servizi e attrezzature potrà essere unicamente concesso ad operatori economici in possesso delle prescritte licenze di pesca valide sul territorio nazionale e regolarmente registrate;

3) L'assegnazione degli spazi di vendita e dei posti barca con annessi servizi e attrezzature, dovrà essere effettuato sulla base del numero delle valide e regolari licenze di pesca possedute da ogni singolo operatore del settore, ma fino ad un limite massimo di n°3 per ciascun titolare nominativo iscritto alla succitata cooperativa "Luigi Defferrari";

d) La Soc. Cooperativa Pescatori Luigi Defferrari S.r.l. di Noli, al termine dei 90 (novanta) giorni prescritti alla lett. b) e in riferimento ai criteri di assegnazione meglio definiti alla lett.c) precedentemente citati, dovrà trasmettere all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, l'elenco numerico e nominativo completo dei degli spazi di vendita e dei posti barca con annessi servizi e attrezzature assegnati, e meglio evidenziati secondo l'ordine di localizzazione definito alla planimetria allegata (H) al presente "regolamento", oltre che copia delle licenze di pesca valide sul territorio nazionale e regolarmente registrate intestate a ogni singolo operatore;

e) La Soc. Cooperativa Pescatori Luigi Defferrari S.r.l. di Noli, che provvede alla gestione e corretto funzionamento come previsto alla precedente lett. b) dei posti barca, le aree di vendita e/o attrezzature fisse annesse e connesse assegnate ad ogni singolo operatore, non può sub-affittarle ai fini di lucro. La Cooperativa Pescatori inoltre non può cedere e/o rendere disponibili li stesse ad altri pescatori professionisti, senza la prescritta comunicazione e successiva autorizzazione del competente Ufficio Demanio Comunale;

f) Il rilievo/accertamento ai fini di lucro di sub-affitto delle aree demaniali marittime insistenti (Zona 1 e 2) da parte del personale preposto e competente sul territorio del controllo (Ufficio Demanio Marittimo, Polizia Municipale, Carabinieri, Capitaneria di Porto di Savona, ecc. ecc.), comporterà l'immediata revoca della concessione demaniale alla stessa Società "Luigi Defferrari", oltre l'applicazione del sanzioni penali e amministrative previste oltre che, dal presente regolamento, da tutte le vigenti normative in materia demaniale marittima e in vigore sul territorio nazionale;

g) Il rilievo/accertamento di occupazioni abusive e non autorizzate dai competenti Uffici Comunali delle aree demaniali marittime insistenti (Zona 1 e 2) da parte del personale preposto e competente sul territorio del controllo (Ufficio Demanio Marittimo, Polizia Municipale, Carabinieri, Capitaneria di Porto di Savona, ecc. ecc.), comporterà l'immediata revoca della concessione demaniale alla stessa Società "Luigi Defferrari", oltre l'applicazione del sanzioni penali e amministrative previste oltre che, dal presente regolamento, da tutte le vigenti normative in materia demaniale marittima e in vigore sul territorio nazionale;

h) I posti barca, le aree di vendita e/o attrezzature fisse annesse e connesse, non assegnate e rimaste vacanti/vuote insistenti all'interno delle (Zone 1 e 2) a causa del ridotto numero di operatori "pescatori professionisti" titolari di licenze di pesca regolarmente iscritti alla Soc. Cooperativa Pescatori Luigi Defferrari S.r.l., potranno essere assegnati a operatori economici (pescatori professionisti) residenti nel Comune di Noli a seguito di presentazione di conforme istanza presso l'Ufficio Demanio Marittimo Comunale che provvederà ad esaminarle e valutarne il possesso dei requisiti necessari, ed eventualmente procederà alla pubblicazione per giorni 30 (trenta) all'Albo Pretorio Comunale della stessa, ai sensi e per gli effetti della Legge n°340 del 24 Novembre 2000, Legge 241/90 e il D.l.vo. n°267/2000, e s.m.i..

Decorso i termini di pubblicazione meglio sopra descritti, tale richiesta sarà sottoposta a parere alla Soc. Cooperativa Pescatori Luigi Defferrari S.r.l. di Noli, e assoggettata all'assenso dell'Amministrazione Comunale mediante Delibera di Giunta Comunale che prenderà atto della richiesta e darà parere in merito al possibile accoglimento e insediamento nell'area demaniale libera;

i) L'occupazione, la gestione e l'utilizzo del "punto di prima vendita e lavorazione pescato" (Zona 1) e l'annessa (Zona 2) destinata all'alaggio e stazionamento barche da pesca, ricovero delle attrezzature, è altresì vincolato a tutte le disposizioni meglio riportate negli Strumenti Urbanistici e Demaniali e i regolamenti comunali in vigore, e dalle ordinanze eventualmente emesse dal Sindaco di Noli e dai competenti Uffici Comunali al fine di permettere il corretto utilizzo dell'area demaniale in oggetto.

Articolo 5
UTILIZZO AREE ADIBITE AL PUNTO PRIMA VENDITA
E LAVORAZIONE PESCATO E AREE CIRCOSTANTI

OBBLIGHI

1) All'interno dell'area demaniale adibita a “ **punto di prima vendita e lavorazione pescato** “ meglio individuata nella planimetria allegata (H) definita (Zone 1) e nell'adiacenti (Zona 2 e 3) è obbligatorio:

a) mantenere in ordine le imbarcazioni utilizzate per la pesca entro i limiti e gli spazi assegnati a ciascun operatore;

b) mantenere le imbarcazioni in perfetto stato di decoro e pulizia.

c) che le imbarcazioni da pesca vengano sempre spostate sullo scivolo di alaggio e deposito e in caso di emergenza sulla passeggiata a mare, solamente con l'ausilio di traverse in legno allo scopo predisposte, al fine di evitare danni alle strutture e alle pavimentazioni;

d) mantenere il perfetto ordine, igiene, pulizia e decoro tutte le aree assegnate a ciascun operatore ivi comprese le attrezzature utilizzate che al termine della pesca giornaliera dovranno essere sempre riposte e riordinate negli opportuni spazi, bancali e cassoni ;

e) che nell'area di vendita e lavorazione del pescato e nella zona circostante non dovranno essere accumulati/abbandonati materiali di scarto della pesca, vendita, lavorazione e/o acque reflue maleodoranti o inquinanti utilizzate nel corso delle predette operazioni;

f) che le operazioni di smaltimento materiali di scarto della pesca, vendita, lavorazione meglio definiti al precedente punto e), vengano effettuate secondo i criteri previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento ambientale;

g) che la vendita e la lavorazione nella prescritta (Zona 1) assegnata ad ogni singolo operatore dovrà essere svolta solo ed esclusivamente in quest'area, depositando il pescato sugli appositi banchi che gli operatori dovranno attrezzare con contenitori uniformi per tutti gli operatori e in materiale idoneo e conforme alla configurazione dei banchi da concordare con l'Amministrazione Comunale e completi di ghiaccio per la conservazione e il mantenimento del pescato, nel rispetto di tutte le vigenti norme igienico-sanitarie e annonarie ;

h) che per ogni nuova installazione, modifica o sostituzione di strutture fisse e mobili espositive venga preventivamente richiesta autorizzazione dei competenti Uffici Comunali;

i) che le aree utilizzate per le operazioni di pesca, gli spazi destinati alla vendita e alla lavorazione del prodotto ittico, tutti i giorni conformemente a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza, entro e non oltre le ore 20,00 vengano adeguatamente puliti e lavati e resi conformi alle norme sanitarie in vigore.

DIVIETI

2)All'interno dell'area demaniale adibita a “ **punto di prima vendita e lavorazione pescato** “ meglio individuata nella planimetria allegata (H) definita Zone (1) e nell'adiacenti (Zona 2 e 3) è rigorosamente vietato:

a) ingombrare le aree di manovra delle barche, gli spazi di vendita e/o passaggio, ostacolare il libero transito, impedire il regolare svolgimento delle attività e turbare l'ordine pubblico;

b) effettuare commercio ambulante in forma itinerante al di fuori delle prescritte area adibite alla vendita e/o lavorazione degli stessi prodotti ittici nell'ambito di perimetrazione indicato nell'allegata planimetria allegato (H);

- c) introdurre animali all'interno della struttura, anche se muniti di guinzaglio e museruola, esclusi i cani guida per i cechi;
- d) attirare con grida o con altri mezzi l'attenzione dei compratori;
- e) stare seduti sui banchi e sulle strutture adibite alla vendita, o utilizzarle in modo improprio;
- f) circolare/aggirarsi fuori delle aree adibite alla vendita del pescato con coltelli od altri arnesi da lavoro;
- g) accendere fuochi e/o detenere e utilizzare materie infiammabili/esplosive;
- h) sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni non preventivamente autorizzate;
- i) accumulare e/o gettare nelle suddette aree scarti di lavorazione e vendita oltre ad ogni tipo di materiale inquinante al di fuori dei prescritti contenitori;
- l) accumulare e/o gettare acque reflue sporche, maleodoranti e inquinanti al di fuori degli appositi scarichi;
- m) danneggiare, deturpare, sporcare le strutture e le attrezzature messe a disposizione degli operatori e/o renderle inutilizzabili;
- n) affiggere e appendere manifesti, cartelli, volantini e ogni altra forma di pubblicità e/o informativa senza prescritta autorizzazione dei competenti Uffici Comunali;
- o) utilizzare in modo improprio l'acqua potabile le fonti di energia elettrica e tutte le apparecchiature ad esse connesse al fine di evitare sprechi e salvaguardare la sicurezza della vita umana.

Articolo 6
UTILIZZO AREE CIRCOSTANTI
PUNTO PRIMA VENDITA E LAVORZIONE PESCATO

1) Circolazione:

- a) All'interno dell'area demaniale marittima meglio individuata nella planimetria allegata (H) circostante il "punto di prima vendita e lavorazione pescato" (Zona 2) e sulla adiacente passeggiata Lungomare Marconi (Zona 3), è proibita la circolazione di ogni veicolo, anche per il trasporto merci, ad esclusione di veicoli della Cooperativa Luigi Defferrari S.r.l. e dei relativi soci della società da essa incaricati della pulizia giornaliera e dei mezzi per la pulizia dell'area appartenenti Servizio Igiene Pubblica che potranno effettuare operazioni di carico e scarico temporaneo e comunque dovranno essere dotati di autorizzazione e relativo tagliando di permesso di transito rilasciato dal Comando Polizia Municipale di Noli;
- b) Nell'area demaniale marittima meglio individuata nella planimetria allegata (H) circostante il "punto di prima vendita e lavorazione pescato" (Zona 1) e più specificatamente nelle aree (Zone 2 e 3) potranno altresì accedere ma non sostare, tutti i veicoli anche se a motore impiegati dalle persona disabili, invalidi e/o portatori di handicap, come disposto dalla legge 104/92 e s.m.i. se dotati di opportuno tagliando rilasciato dalle competenti autorità e dal Comando Polizia Municipale di Noli ;
- c) All'interno dell'area demaniale marittima meglio individuata nella planimetria allegata (H) circostante il punto di prima vendita e lavorazione pescato (Zona 2) e sulla adiacente passeggiata Lungomare Marconi (Zona 3) , è acconsentito secondo gli indirizzi prestabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione comunale e successiva autorizzazione dei competenti uffici comunali, l'accesso e lo stazionamento dei mezzi adibiti al mercato settimanale e/o eventuali attività di intrattenimento e svago di pubblico interesse;
- d) All'interno dell'aree demaniale marittime individuata nella planimetria allegata (H) meglio definite (Zone 1-2-3) del presente regolamento, sarà inoltre sempre acconsentito e garantito l'accesso a mezzi di soccorso e sicurezza al fine di salvaguardare e tutelare la vita umana e per eventuali interventi di soccorso e sicurezza;

2) Orari di vendita di apertura e chiusura del punto prima vendita e lavorazione pescato e aree circostanti :

a) All'interno dell'area demaniale marittima meglio individuata nella planimetria allegata (H) e meglio definita (Zona 1) adibita a " punto di prima e vendita e lavorazione pescato " gli orari di apertura e di chiusura sono stabiliti a seconda del ciclo stagionale con ordinanza dal Sindaco;

b) All'interno delle aree demaniali marittime meglio individuata nella planimetria allegata (H) e meglio definite (Zona 3) "Lungomare Marconi" circostanti " punto di prima vendita "gli orari di vendita di eventuali attività : bancarelle, mercati, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere debitamente autorizzate dai competenti Uffici Comunali saranno sempre stabiliti a seconda del ciclo stagionale con ordinanza dal Sindaco, conformemente ai regolamenti comunali e norme nazionali e regionali in vigore;

Articolo 7 COMMERCIO FUORI DAL PUNTO PRIMA VENDITA E LAVORAZIONE PESCATO

L'esercizio del commercio, vendita e lavorazione di prodotti ittici (pescato) fuori dalla (Zona 1) deve svolgersi conformemente a quanto previsto delle vigenti normative nazionali, regionali e comunali in vigore.

Articolo 8 UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE CIRCOSTANTI PUNTO PRIMA VENDITA PESCATO

a) All'interno dell'area demaniale (Zona 3) "Lungomare Marconi" circostante il suddetto "punto di prima vendita e lavorazione pescato " (Zona 1-2) come previsto dalla concessione demaniale n°42/2004 rilasciata il 21.12.2004 dall'Ufficio Demanio Marittimo per il mantenimento della passeggiata "Lungomare Marconi" il Comune di Noli avrà sempre facoltà effettuare mercati settimanali non alimentari e/o rilasciare autorizzazioni/concessioni temporanee e circoscritte su apposita e motivata istanza, per l'installazione di ponteggi, bancarelle, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere, finalizzati all'uso pubblico e in ottemperanza a quanto disposto nel (PUD) Piano di Utilizzo Aree Demaniali Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.18 del 09.04.2002;

Articolo 9 CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento sono demandate alla Polizia Municipale del Comune di Noli, oltre che a tutti gli organi di vigilanza competenti sul territorio nazionale e comunale.

Indipendentemente dall'eventuale azione penale ed alle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari a carico dei concessionari delle succitate aree demaniali nonché operatori del punto di prima vendita e aree circostanti, l'azione disciplinare e amministrativa sarà così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

1)Vigilanza

Ferma restando la definitiva applicazione delle disposizioni e sanzioni di cui al D. Lgs. 114/1998 e L.R. n°19/1999 (irrogabili nel rispetto di quanto previsto dalla L. 689/1991 e s.m.i), per quanto applicabili, i trasgressori sono assoggettati alle seguenti azioni preventive :

a) diffida verbale, irrogabile per:

- lievi violazioni delle norme meglio definite nei agli Art. 3-4-5 del presente regolamento relative ad operazioni di gestione, uso, funzionamento, del punto di prima vendita e delle aree circostanti , non aventi alcuna ripercussione sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
- scorrettezze tra gli operatori concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile nelle operazioni di gestione, vendita e lavorazione esercitate nelle aree demaniali regolamentate e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
- scorrettezze comportamentali tra concessionari della struttura;

b) diffida scritta, e sospensione da 1 a 3 mesi delle attività di vendita sul territorio comunale irrogabile per:

- recidiva violazioni delle norme meglio definite al precedente punto a) riportate agli Art. 3-4-5 del presente regolamento ma non rientranti nelle fattispecie previste alla Legge 689/1991 e s.m.i. ;

2) Sanzioni

Le sanzioni applicabili e previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e più specificatamente definite agli art. 3-4-5, sono quelle riportate dalle vigenti normative e di seguito richiamate:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i.;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale" e s.m.i.

3) Provvedimenti disciplinari e amministrativi specifici

a) L'Amministrazione Comunale trattandosi di zone poste in aree demaniali marittime, oltre che alle eventuale azione penali e sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali che dai regolamenti e ordinanze comunali, avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza di tutte le concessioni rilasciate e inerenti le predette zone nei casi previsti dagli art 47 e 48 del Codice della Navigazione Marittima, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi , compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva , in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse in corso. Nel caso di revoca parziale si procederà alla proporzionale riduzione del canone.

b) Nei suddetti casi di scadenza, revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, che saranno emessi e/o notificati con le procedure di legge in vigore, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente.

Articolo 10 APPLICAZIONI DELLE SANZIONI

I frequentatori (operatori e compratori) del punto di prima vendita e aree circostanti che incorrano nella inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento sono passibili di procedimento contravvenzionale ai sensi di quanto meglio definito al precedente Art. 7, salvo le maggiori o diverse pene stabilite e applicabili da leggi e regolamenti speciali e/o in vigore.

Articolo 11 CONTROLLI SPECIALI

Il Comune di Noli potrà sempre e comunque svolgere ed effettuare monitoraggi e controlli del rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza contenute nel presente regolamento e previste da tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali con l'ausilio dei seguenti uffici preposti:

- 1) Procura della Repubblica di Savona;

- 2) Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Questura di Savona;
- 3) Comando Vigili del Fuoco di Savona;
- 4) Comando Guardie Forestali dello Stato di Savona ;
- 5) Comando Guardia di Finanza di Savona;
- 6) Regione Liguria - (Uffici competenti in Caccia e Pesca, Ambiente e Demanio Marittimo);
- 7) ARPAL di Genova -(Ufficio Controllo Ambientale);
- 8) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Savona;
- 9) Agenzia del Demanio di Genova;
- 10) Ispettorato Provinciale del Lavoro di Savona;
- 11) Azienda Sanitaria Locale N°2 Savonese - Ufficio Igiene e Sicurezza;
- 12) Comando Stazione Carabinieri di Noli.

Articolo 12

NORME GENERALI IGIENICO-SANITARIE

VENDITA PRODOTTI DELLA PESCA

E' proibito detenere per la vendita, porre in commercio, ovvero distribuire sia per il consumo diretto che per la preparazione di vivande nei pubblici esercizi:

- a) pesce in stato di alterazione anche incipiente;
- b) pesci pescati morti, uccisi con sostanze chimiche, con veleni vegetali, con materie esplodenti, con l'uso della corrente elettrica o con qualunque prodotto o mezzo illegale o nocivo;
- c) pesci imbrattati da alghe, terra, sabbia, fango, pescati in acque comunque inquinante o in vicinanza di sbocchi di fogna;
- d) pesci velenosi o comunque tossici per la loro natura o per fatti contingenti;
- e) pesci malati di malattie trasmissibili all'uomo quali la proteobacillosi, la psorospermosi, la coccidiosi, la chilodoniosi, la plirocercosi e la cercariosi;
- f) pesce affetto da malattie che possono rendere le carni tossiche o disgustose: tubercolosi, esoftalmia epizootica, tifo, peste rossa delle anguille, peste rossa dei ciprinidi, peste dei lucci, peste dei salmoni, foruncolosi dei salmoni, edema contagioso, pseudo difterite ittica, micosi in genere, sostiasi o altre dermatosi protozoarie, pisciculosi, ligulosi, tetraarinosi, autocefalosi, escaridiosi ed altre elmintiasi, tumori, esentema e bolle gassose, asfissia tellurica, missobiliasi;
- g) i prodotti della pesca comunque conservati che si siano alterati con il tempo (putrefazione, alterazione cromogene, rancidume, impolveramento, tarlatura o altre parassitosi, muffe, ecc.);
- h) i molluschi lamellibranchi e gasteropodi velenosi, morti o affetti da qualsiasi malattia (malattia del piede, malattia perforante del guscio, coccidiosi, elmintiasi, tifo e peste delle ostriche, dulcina, malattia verde delle ostriche, ecc.);
- i) i molluschi lamellibranchi e gasteropodi vivi in confezioni non opportunamente sigillate e quelli sprovvisti di regolare certificato d'origine;
- j) i molluschi cefalopodi in stato di alterazione anche incipiente;
- k) i crostacei in stato di alterazione anche incipiente o comunque malati o pescati in acque inquinate o in prossimità dello sbocco di fogne o di scoli;

I prodotti ittici sopraindicati devono essere sequestrati e distrutti.

E' proibito inoltre:

- 1) depositare direttamente sul pavimento i prodotti ittici freschi, refrigerati o congelati, privi di contenitori; tale divieto vale anche per i molluschi eduli se in confezioni di rete;
- 2) trascinare sul pavimento, nell'ambito dell'esercizio e nelle immediate adiacenze cassette, contenitori ed imballaggi di qualsiasi specie sia pieni che vuoti;
- 3) lavare pesci, molluschi e crostacei con acque dei rivi o canali ed usare sui medesimi sostanze coloranti anche se innocue;

4) pulire i prodotti ittici sul pavimento;

5) gettare o depositare a terra i residui della preparazione dei prodotti ittici (pelli, teste, budella, ecc.), che devono invece essere raccolti esclusivamente opportuni sacchetti e recipienti ed eliminati come previsto nel presente regolamento;

6) tenere per il commercio, porre in commercio ovvero distribuire per il consumo pesci o altri prodotti della pesca che siano stati pescati in epoca proibita o che non abbiano raggiunto le dimensioni prescritte dalla legge;

7) produrre conserve di prodotti della pesca in recipienti che non rispondono ai requisiti previsti dalla legge.

Articolo 13 RESPONSABILITA'

a) Il concessionario nonché operatore assegnatario del posto barca di cui è titolare nella (Zona 2) e del banco vendita assegnato nella (Zona 1) si obbliga a rilevare e tenere indenne il Comune di Noli da eventuali azioni che potessero essere intentate da terzi per i danni dovuti a violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, stipulando polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi;

b) Il Comune di Noli è inoltre e specificatamente esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali e cose, dovuti alla vendita di prodotti ittici non idonei o deteriorati, ed ogni eventuale attività non contemplata dalla destinazione d'uso prevista dal presente regolamento e nella stessa concessione demaniale;

c) Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune e gli operatori, sono di competenza del Foro di Genova.

Articolo 14 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento di mercato entra in vigore giorni 15 (quindici) dopo la sua affissione all'Albo Comunale, ai sensi di legge.